



## **Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.-**

Allegato alla delibera G.C. n. 89 del 06/10/2020

### **Articolo 1 - Oggetto – Istituzione OIV**

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
2. L'OIV opera in posizione di autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei Responsabili e risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco.
3. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi. Ogni disposizione regolamentare e non, vigente al momento di entrata in vigore del presente regolamento, che risulti in contrasto, deve intendersi abrogata.

### **Articolo 2 - Composizione – nomina – durata**

1. L'OIV è costituito da un organo monocratico, nominato con Decreto del Sindaco.
2. L'incarico ha la durata di tre anni, ed è rinnovabile una sola volta.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
4. Il componente dell'OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale citato.
5. Al fine di assicurare all'OIV una presenza che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione e, al contempo, contenere il costo di gestione dell'organizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, si individua nel settore I ufficio di segreteria la struttura tecnica di supporto, ai sensi del comma 9 del citato art. 14.
6. La valutazione della performance relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'OIV in carica al momento.
7. La scadenza degli organi politici non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. La revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

### **Articolo 3 - Requisiti per la nomina**

1. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'OIV.
2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti fissati dal D.M. 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance".
3. L'incarico di componente dell'OIV cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

### **Articolo 4 - Divieto di nomina- Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi Esclusività del rapporto**

1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
3. Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

### **Articolo 5 - Funzioni dell'OIV**

1. L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ❖ sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché il Nucleo di Valutazione.
- ❖ valida il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, risultante dai documenti programmatici dell'ente, propedeutico all'erogazione dei trattamenti economici accessori legati al merito, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
- ❖ esprime un parere obbligatorio sul sistema di misurazione e valutazione della performance, che viene approvato dagli organi competenti;
- ❖ monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- ❖ garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dallo stesso decreto e succ. mmm. ii., dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- ❖ propone al Sindaco, sulla base del sistema vigente, la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa dotati di autonomia, anche assunti in posizione di staff e/o con contratto a tempo determinato;
- ❖ verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- ❖ decide su eventuali ricorsi dei dipendenti contro la valutazione ottenuta, anche in relazione alle procedure per il conseguimento della progressione economica orizzontale;
- ❖ garantisce ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari nel tempo vigenti.

#### **Articolo 6 - Procedimento di nomina**

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico, si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura selettiva. Il relativo avviso pubblico dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, per almeno 20 giorni.

2. Ai fini della nomina, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno produrre la seguente documentazione:

- ❖ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance", corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- ❖ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sull'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art.4 del presente Regolamento, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- ❖ curriculum vitae
- ❖ relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 2 dicembre 2016 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;

3. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati e attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità.

4. Il Responsabile del settore I trasmette al Sindaco l'elenco dei candidati idonei.

5. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito, con riserva per l'Amministrazione di effettuare un colloquio con i candidati istanti.

6. Il curriculum ed il decreto di nomina del componente dell'O.I.V. verranno pubblicati sul sito Internet dell'ente nell'apposita sezione.

#### **Articolo 7 - Compenso**

1. Al componente dell'OIV viene corrisposto un compenso determinato in Euro 3.000 annui onnicomprensivi.

#### **Articolo 8 - Decadenza e revoca**

1. Il componente dell'OIV, decade:

- ❖ per cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016;
  - ❖ per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento;
2. Il componente è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia.
3. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dal Sindaco con decreto, previa contestazione dell'addebito, nel rispetto del contraddittorio.

#### **Articolo 9 - Regole di comportamento**

1. Il componente dell'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:

- ❖ i risultati e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco e al Segretario Comunale;
- ❖ deve essere assicurato il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Articolo 10 - Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.